

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Transfer pricing e intervallo di valori – I° parte

di Gian Luca Nieddu

Il 21 febbraio scorso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha dato il via ad una **consultazione pubblica** in materia di **prezzi di trasferimento**, relativamente all'attuazione delle disposizioni previste dall'[articolo 110, comma 7, Tuir](#) e dall'[articolo 31-quater D.P.R. 600/1973](#).

Uno dei tre documenti sottoposti alla attenzione degli operatori interessati è lo **schema di decreto ministeriale** richiamato nel citato [comma 7 dell'articolo 110](#), il quale individua una serie di elementi a fondamento dell'applicazione delle disposizioni del predetto articolo e coerenti con quanto previsto dall'articolo 9 del **Modello OCSE di Convenzione contro le Doppie Imposizioni** e le **Linee Guida OCSE in materia di prezzi di trasferimento**.

In questo contributo si procederà ad analizzare in particolare le indicazioni contenute nell'**articolo 6** di tale **schema di decreto** avente ad oggetto l'**intervallo di valori conformi al principio di libera concorrenza**.

Più in dettaglio, esso si preoccupa innanzitutto di chiarire che si considera conforme al principio di **libera concorrenza** l'intervallo di valori risultante dall'**indicatore finanziario** (detto anche *profit level indicator* – PLI) selezionato in applicazione del **metodo giudicato maggiormente appropriato** alla specifica transazione infragruppo in analisi, qualora gli stessi valori siano riferibili ad un numero di **operazioni non controllate**, ognuna delle quali risulti parimenti comparabile alla **transazione controllata**, in esito all'analisi di comparabilità.

Successivamente, il medesimo articolo 6 continua dichiarando che una **operazione controllata**, o un insieme di **operazioni controllate aggregate** in considerazione di uno stretto collegamento economico o in quanto formanti un complesso unitario e quindi tali da non poter essere valutate separatamente in modo affidabile, si considerano realizzate in conformità al **principio di libera concorrenza** qualora il relativo indicatore finanziario sia compreso nell'intervallo di valori (c.d. *arm's length range*) calcolato sulla base del *profit level indicator* rilevato nell'ambito di **transazioni tra parti indipendenti**.

Ne deriva che qualora l'**indicatore finanziario** di un'operazione tra entità appartenenti allo stesso gruppo non rientri nell'**intervallo di libera concorrenza**, l'amministrazione finanziaria sarà chiamata ad effettuare una **rettifica** al fine di riportare il predetto indicatore all'interno del *range*.

Le indicazioni delle Linee Guida OCSE

Le indicazioni contenute nello schema di decreto del MEF sopra ricordate sono ad evidenza molto **generali** e si limitano in sostanza a richiamare i concetti di base già esposti nelle **Linee Guida OCSE sui Prezzi di Trasferimento**.

Quindi, almeno in questa **prima formulazione** volta a raccogliere i commenti degli operatori, non è minimamente presente alcuna ulteriore indicazione di natura più strettamente **pratico-operativa** che possa essere utilizzata nel *design* delle *transfer pricing policies* nonché nella loro implementazione quotidiana per la definizione delle **transazioni infragruppo**, ivi inclusa la rappresentazione delle stesse nell'ambito delle **verifiche fiscali** condotte dalla Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza.

Di conseguenza, si rende necessario richiamare i concetti già ben argomentati dall'OCSE per meglio definire i **risvolti tecnici** della applicazione del concetto di *range*. Più precisamente, il riferimento è alla Sezione A.7 del Capitolo III delle **Linee Guida**, dedicato alla **Comparability Analysis**.

Innanzitutto, nella richiamata sezione si legge (par. 3.55) che in taluni casi è possibile applicare il **principio di libera concorrenza** per arrivare a un singolo valore (ad esempio, un prezzo o un margine) che rappresenta il **dato più affidabile** per verificare se le condizioni di una **transazione intercompany** sono state fissate in linea con il comportamento che parti terzi terrebbero nell'ambito di transazioni similari in circostanze comparabili.

Tuttavia, precisa l'OCSE, poiché *il transfer pricing non è una scienza esatta*, ci saranno altresì molte occasioni in cui l'applicazione del metodo/i più appropriato/i produce un **intervallo di valori** che possono essere tutti relativamente e allo stesso modo considerati **affidabili**. In tali casi, le differenze nei valori che rientrano nell'intervallo potranno essere causate dal fatto che, in generale, **l'applicazione del principio di libera concorrenza permette di ottenere solo un'approssimazione delle condizioni che sarebbero stabilite tra imprese indipendenti**. È anche possibile che i diversi valori dell'**intervallo** rappresentino il fatto che imprese indipendenti coinvolte in transazioni comparabili in circostanze comparabili potrebbero non attribuire esattamente lo stesso prezzo nell'ambito di tale **transazione**. Ne discende che – essendo la **comparabilità** un requisito indispensabile nella valutazione della congruità dei prezzi infragruppo applicati – ai fini del calcolo del *range* di valori si dovranno escludere quelle transazioni tra parti indipendenti che presentano un **grado inferiore di comparabilità**.

Può darsi anche il caso che – aggiunge l'OCSE – nonostante gli sforzi compiuti per escludere quei punti del *range* che presentano un **livello inferiore di comparabilità**, ciò che si ottiene è un intervallo di valori per i quali si considera che, data la metodologia utilizzata per la selezione dei comparabili e i limiti riguardanti le informazioni disponibili a proposito di tali comparabili, permangano comunque dei **difetti di comparabilità** che non possono essere identificati e/o quantificati e che non sono quindi **rettificati** (ad esempio, tramite i c.d. **aggiustamenti**). In tali casi, se l'intervallo comprende un **numero significativo di osservazioni**, *“statistical tools that take account of central tendency to narrow the range (e.g. the interquartile range or other percentiles) might help to enhance the reliability of the analysis”* (par. 3.57).

In altri termini, l'OCSE chiarisce che **strumenti statistici** che tengano conto della tendenza ad accorparsi al centro i valori nel tentativo di restringere il *range* (come, ad esempio, l'**intervallo interquartile o altri percentili**) potrebbero contribuire a **rafforzare l'affidabilità** dell'analisi.



EVOLUTION Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)

www.ecnews.it